

Deliberazione della Giunta regionale n. 736 del 9 maggio 2005

Oggetto: "PRIME DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEI RESPONSABILI DI STRUTTURE DI COMMERCIO, ALLEVAMENTO, ADDESTRAMENTO E CUSTODIA DI ANIMALI DA COMPAGNIA. IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 17 FEBBRAIO 2005, N. 5."

Prot. n. (SSF/05/0015785)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge regionale n. 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e delle formazione professionale, anche in integrazione tra loro" che regola, indirizza e sostiene gli interventi nel campo dell'orientamento, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

Visti:

- l'accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-terapy con il quale si stabilisce, fra l'altro, l'impegno di Governo e Regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ad adottare disposizioni finalizzate ad assicurare il benessere degli animali e ad evitarne utilizzazioni riprovevoli sia dirette che indirette;

- il D.P.C.M. 28 febbraio 2003 "Disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-terapy" di recepimento dell'accordo sopracitato;

- la Legge 20 luglio 2004, n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

- la L.R. 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale" ed in particolare:

- l'art. 5, laddove al comma 3, stabilisce che il responsabile dell'assistenza degli animali che opera presso

strutture connesse al commercio di animali da compagnia, deve possedere una qualificata formazione professionale sul benessere animale, conseguita attraverso la partecipazione a corsi di formazione e al comma 4 dispone che i suddetti corsi siano riconosciuti dalle Province;

- l'art. 14 che fissa, tra le altre, le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, sopracitato;

- l'art. 15 che impone il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, pubblicata sul BUR n. 30 del 18 febbraio 2005, per la partecipazione ai corsi di formazione;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1475 del 1° agosto 1997 "Direttive attuative per la formazione professionale e per l'orientamento - Triennio 97/99" e successive modificazioni e integrazioni;

- n. 1263 del 28 giugno 2004 "Approvazione disposizioni attuative del capo II, sezione III "Finanziamento delle attività e sistema informativo" della L.R. 12/03";

- n. 265 del 4 febbraio 2005 "Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui alla delibera di G.R. n. 177/03"

Ritenuto necessario adottare ai sensi della L.R. 12/03 le prime disposizioni per le attività di formazione dei Responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia in attuazione della L.R. n. 5/05 così come descritte nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine, tra l'altro, di consentire alle Province l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 5 della stessa Legge;

Considerate che le disposizioni transitorie dell'art. 15 della sopracitata L.R. 5/05 prevedono:

"...omissis... I responsabili delle strutture interessate, a tal fine, presentano al Comune domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge (avvenuta il 18/02/05, n.d.r.) e debbono partecipare ai corsi di formazione previsti al medesimo articolo 5 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge... omissis...";

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. 444/94 "Disciplina della proroga degli organi amministrativi", il presente atto urgente ed indifferibile ai fini del rispetto dei termini previsti dalla citata L.R. 5/05, per le motivazioni sopraesposte;

Sentito per quanto di competenza il Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali - Dr. Franco Rossi;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Cultura, Formazione e Lavoro - Dr.ssa Cristina Balboni ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della propria deliberazione n. 447 del 2000;

Su proposta dell'Assessore alla Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro, Pari Opportunità Mariangela Bastico

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le prime disposizioni per le attività di formazione dei Responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia in attuazione della L.R. 17 febbraio 2005, n. 5, l'attestato di idoneità e il quadro riepilogativo dei percorsi formativi;

2. di stabilire che con proprio successivo apposito atto si provvederà ad integrare l'allegato C) "Il Sistema Regionale della Formazione Regolamentata" di cui alla propria deliberazione n. 265/05 approvando una nuova, specifica scheda.

Allegato 1:

- Prime disposizioni per le attività di formazione dei Responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia in attuazione della L.R. 17 febbraio 2005, n. 5
- Fac simile dell'attestato di idoneità
- Quadro riepilogativo dei percorsi formativi

Prime disposizioni per le attività di formazione dei Responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia in attuazione della L.R. 17 febbraio 2005

Indicazioni di carattere generale

Nell'ambito del comune obiettivo formativo generale finalizzato ad aumentare la tutela del benessere animale si individuano due differenti percorsi formativi a loro volta articolati su due livelli di diversa durata a seconda che siano destinati ad Utenti già in attività o che intendono operare ex novo nel settore.

In particolare le tipologie di percorso formativo si rivolgono a:

- ü Responsabili di negozi di vendita di animali e di allevamenti di animali da compagnia (escluso il cane)
- ü Responsabili di negozi di vendita di animali e di allevamenti di animali da compagnia (incluso il cane)
- ü Commercianti, addestratori ed allevatori di cani
- ü Toelettatori e gestori o proprietari di pensioni per animali da compagnia (con priorità per il percorso formativo riferito al cane)

Caratteristiche dei Docenti

Per i contenuti tecnico-professionali la docenza dovrà essere affidata a laureati in Medicina Veterinaria, Biologia o laurea equipollente, in possesso di specifica e pluriennale esperienza professionale.

Per la parte normativa è riconosciuta anche la laurea in Giurisprudenza.

Per l'area relativa alla corretta educazione del cane si richiede un curriculum professionale che comprovi il possesso di specifica e pluriennale esperienza professionale.

Soggetti proponenti

Gli Enti di formazione professionale accreditati sono ritenuti idonei a candidarsi sui Piani di Formazione Provinciali per la realizzazione dei percorsi formativi per Responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia. Anche gli Organismi non accreditati potranno svolgere i sopracitati percorsi formativi, previa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

Caratteristiche dei percorsi formativi

Contenuti, articolazione oraria e modalità attuative sono state definite d'intesa con i Servizi "Veterinario e Igiene degli Alimenti" e "Formazione Professionale" .

In particolare per la normativa nazionale e regionale si raccomanda di sviluppare i seguenti contenuti:

Norme nazionali

Legge 14 agosto 1991, n.281

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

D.L.vo 12 novembre 1996, n. 633 "Scambi intracomunitari e importazioni di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti a normativa comunitarie specifiche."

6 febbraio 2003: accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet therapy.

Regolamento (CE) n. 998/2003 Passaporto europeo per animali domestici (e successive integrazioni)

LEGGE 20 luglio 2004, n.189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Norme Regionali

Legge regionale EMILIA-ROMAGNA 07-04-2000, n. 27

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina

Delibera regionale 1608/2000 Definizione dei criteri, procedure e modalità per l'identificazione dei cani mediante microchips

Circolare 12/2004 Regione Emilia Romagna Direzione generale Sanità e Politiche Sociali " Passaporto europeo per cani, gatti e furetti". Legge 20 luglio 2004, n. 189 disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali. Delibera regionale 339/2004: Modifica delle procedure per l'identificazione dei cani mediante microchips in

Circolare 19/2004 Regione Emilia Romagna Assessorato Sanità - L.27/2000: linee di indirizzo sulla tenuta del registro di carico e scarico

Legge Regionale n. 5 del 17/02/2005 Norme a tutela del benessere animale

Riconoscimento di Crediti Formativi

Il Credito Formativo è riconosciuto:

- Per i percorsi formativi finalizzati all'avvio di nuove attività
- Ai laureati in Medicina Veterinaria, Biologia, Scienze biologiche o lauree equipollenti o a coloro che hanno frequentato corsi specifici e debitamente documentati.
- Per tutti i contenuti ad esclusione dei seguenti:
 - Normativa nazionale e regionale
 - Corretta detenzione degli animali da affezione
 - Conoscenza delle caratteristiche di specie per una vendita responsabile
 - Corretta detenzione del cane
 - Conoscenza delle caratteristiche di razza per una vendita responsabile
 - Valutazione dell'aggressività
 - Metodi di educazione non coercitivi

1. PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI DI ATTIVITÀ NEGOZI DI VENDITA DI ANIMALI, ALLEVAMENTI DI ANIMALI DA COMPAGNIA (ESCLUSO IL CANE)

- a) corsi per responsabili di attività già in essere al momento dell'entrata in vigore della L.R. n. 5/2005

Durata: 10 ore di cui 4 da dedicare alla conoscenza della normativa nazionale e regionale

- b) corsi per responsabili/operatori che intendono operare ex novo nel settore

Durata: da 18 a 21 ore di cui 4 da dedicare alla conoscenza della normativa nazionale e regionale

Per i contenuti comuni a entrambi i percorsi si rimanda al "Quadro riepilogativo dei percorsi formativi"
– Percorso A

2. PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI DI ATTIVITÀ NEGOZI DI VENDITA DI ANIMALI, ALLEVAMENTI DI ANIMALI DA COMPAGNIA (INCLUSO IL CANE)

- b) corsi per responsabili di attività già in essere al momento dell'entrata in vigore della L.R. n. 5/2005

Durata: 16 ore di cui 4 da dedicare alla conoscenza della normativa nazionale e regionale

- d) corsi per responsabili /operatori che intendono operare ex novo nel settore

Durata: da 32 a 35 ore di cui 4 da dedicare alla conoscenza della normativa nazionale e regionale

Per i contenuti comuni a entrambi i percorsi si rimanda al "Quadro riepilogativo dei percorsi formativi"
– Percorso B

3. PERCORSI FORMATIVI PER COMMERCianti, ADDESTRATORI ED ALLEVATORI DI CANI.

- e) corsi per commercianti, addestratori ed allevatori di cani già in attività all'entrata in vigore della L.R. n. 5/2005

Durata: 10 ore di cui 4 da dedicare alla conoscenza della normativa nazionale e regionale

- f) corsi per commercianti, addestratori ed allevatori di cani i che intendono operare ex novo nel settore

Durata: da 18 a 21 ore di cui 4 da dedicare alla conoscenza della normativa nazionale e regionale

Per i contenuti comuni a entrambi i percorsi si rimanda al "Quadro riepilogativo dei percorsi formativi"
– Percorso C

4. PERCORSI FORMATIVI PER TOELETTATORI E GESTORI O PROPRIETARI DI PENSIONI PER ANIMALI DA COMPAGNIA (CON PRIORITÀ PER IL PERCORSO FORMATIVO RIFERITO AL CANE)

Per i contenuti si rimanda al "Quadro riepilogativo dei percorsi formativi " – Percorso C

Frequenza

Nei percorsi formativi indirizzati ad Operatori già in attività al momento dell'entrata in vigore della L.R. 17 febbraio 2005, n. 5, la frequenza è obbligatoria per il 100% del monte ore complessivo del corso senza riconoscimento di credito formativo.

Nei percorsi formativi indirizzati ad Operatori che intendono operare ex-novo nel settore, la frequenza è obbligatoria per il 90% del monte ore complessivo , con possibilità di riconoscere i crediti formativi previsti.

Modalità di valutazione

Somministrazione di test individuale a tipologia differenziata e successiva discussione collegiale finalizzata a valutare il grado di acquisizione della professionalità richiesta .

Attestato rilasciato dall'Ente di formazione

Attestato di idoneità secondo il modello qui di seguito riportato

LOGO PROVINCIA
E SOGGETTO ATTUATORE

ATTESTATO DI IDONEITA'AL

COMMERCIO, ALLEVAMENTO, ADDESTRAMENTO E CUSTODIA
DI ANIMALI DA COMPAGNIA

L.R. 17 febbraio 2005, n. 5
Delibera di G.R.

CONFERITO AL CANDIDATO

.....

Nat.... a il

Ente o struttura formativa

Sede

Firma del Responsabile

.....

Corso n. Approvato dalla conn. del
Registrato in data al n.

1. CONTENUTI

PERCORSO

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Durata Totale in ore

2. TIPO DI PROVE DELLA VALUTAZIONE FINALE

- Simulazione**
- Prova scritta**
- Colloquio**
- Altro (Specificare**)

3. ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

.....
.....
.....
.....
.....